

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Provincia di Napoli)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Legge Regionale 16/2004

STATO DI FATTO

VINC
(AUTORITA' DI ...)

TAVOLA 5

scala

SINDACO

dott. Antonio Zeno

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
geom. Agostino Nocerino

DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
arch. Salvatore Celentano

Consulenti

Prof. Arch. Vincenzo Manocchio
Arch. Valentina Ascione

Gruppo interno U.T.C.

Geom. Cesare Frattini
Geom. Maurizio Maienza

Data

Rev.



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(PROVINCIA DI NAPOLI)

PREMESSA

L'assetto vulcanico-tettonico del sistema vulcanico Somma-Vesuvio è condizionato da un sistema di fratture e/o faglie che interessano, tra l'altro, anche il suo basamento (fig.1). Tali fratture, che attraversano tutta la piana Campana, sono dovute al sollevamento della Catena Appenninica che si è verificata negli ultimi due milioni di anni.

Nella figura "2" vengono riportate le linee di fratture più evidenti che dissecano l'edificio vulcanico. Lungo queste fratture si localizzano piccoli apparati vulcanici e uno di questi allineamenti vulcanici-tettonici attraversa il margine orientale del territorio di Massa di Somma.

Il Somma-Vesuvio è un vulcano centrale composito costituito da un vulcano più antico il Somma e da uno più recente il Vesuvio. I prodotti vulcanici più antichi risalgono a circa 25.000 anni.

La sua morfologia è dovuta a differenti episodi di collasso dell'edificio vulcanico che hanno causato la rimozione della sua parte apicale. La caldera polifasica risulta costituita da almeno cinque orli di collasso. L'attività recente del Vesuvio si è sviluppato all'interno del recinto calderico del monte Somma anche se si segnalano eruzioni, come quella del 1760, localizzata all'esterno. Comunque la storia eruttiva del Somma-Vesuvio è stata caratterizzata da eruzioni di diversa intensità e tipologia, che possiamo inglobare in tre grossi gruppi:

- 1) eruzioni a piccola scala caratterizzate da un'attività effusiva o mista (effusiva-stromboliana);
- 2) eruzioni di piccola energia di carattere esclusivamente esplosivo (sub-pliniane);
- 3) eruzioni di grande energia (pliniane) che sono quelle che hanno causato i predetti collassi.

L'attività vulcanica nel tempo si può dividere in tre periodi connessi con l'evoluzione dell'edificio vulcanico.

Il primo periodo viene collocato tra i 25.000-8.000 anni a. C. in questo intervallo temporale si sono avuti almeno quattro grandi eventi caratterizzati da esplosioni pliniane, che hanno provocato l'abbassamento di almeno 1.500 metri dell'edificio vulcanico che prima di tali eventi era alto circa 2.500 metri.

L'inizio del secondo periodo lo si fa coincidere con l'eruzione pliniana denominata di "Avellino" datata 3.550 anni che segna l'inizio di una serie di eruzioni con caratteristiche freatomagmatiche che sventrano l'edificio vulcanico sul suo lato esposto ad ovest con l'aumento dello svasamento della caldera del Somma. Dal 79 d.C. ad ogni attività pliniana si sussegue una fase interpliniana che è un'attività vulcanica con magnitudo più bassa (minore energia).

Il terzo periodo inizia con l'eruzione pliniana del 1631 e nel 1648 inizia l'ultima fase interpliniana che termina nel 1944. Dal 1944 ad oggi il Vesuvio è in una fase di quiescenza.

Il territorio di Massa di Somma è collocato sul pendio settentrionale del Monte Somma e raggiunge, partendo da quota + 110 metri, quota + 1000. La coltre superficiale dei terreni (che poggiano sull'ossatura dell'edificio vulcanico costituito da substrato lavico che si rinviene in ampi settori del suo territorio) è costituito da prodotti piroclastici sciolti delle varie eruzioni che hanno interessato il territorio.

La predetta coltre piroclastica risulta costituita:




Fig. 1 – Schema tettonico della Piana Campana in rapporto all'edificio vulcanico del Somma-Vesuvio

- a) Volcanoclastic debris flows (risalenti a 17.000 anni fa) che vengono associate alle eruzioni più antiche, esse poggiano direttamente sul substrato lavico con spessori anche considerevoli (50-60 metri), affiorando negli alvei laddove si è avuto la maggior erosione;
- b) coltre piroclastica (risalente a 3550 anni fa) costituita dai prodotti da "base surge"; questi risultano più diffusi sul territorio comunale e si riscontrano in affioramenti superficiali fino a quota 200, metri sul livello mare;
- c) colate laviche che si riscontrano in quelle parti del territorio interessato dai flussi lavici delle eruzioni comprese tra 1631-1944 del Vesuvio. Le colate laviche si presentano, prevalentemente in sommità ma anche alla base con una struttura coriacea, dovuta a fenomeni di raffreddamento e a fenomeni di autobrecciazione, il corpo centrale risulta invece compatto.
- d) terreni piroclastici di deposizione secondaria, derivanti da processi erosivi e di trasporto essi si localizzano in sommità delle predette formazioni nelle zone di minore pendenza del territorio.

Il territorio può essere suddiviso, per grandi linee in due classi di pendenza quella a valle caratterizzata da pendenze inferiori a 20°, e quelli di monte che variano tra i 20° ai 40°. Le massime pendenze si raggiungono là dove gli alvei risultano maggiormente incassati.

Le tipologie di forme che si riscontrano sono dovute essenzialmente al combinarsi di fenomeni vulcanici-tettonici, erosivi, di trasporto e di accumulo questi ultimi comunque vengono controllati dalle pendenze e dalle caratteristiche litostratigrafiche delle coltre di copertura.

Le forme vulcaniche-tettoniche derivano, come già detto, dall'azione polifasica di calderazione che ha subito l'antico edificio del Somma, i cui effetti sono particolarmente evidenti nel versante settentrionale del vulcano, che appare con la morfologia di un rilievo privo della sua parte sommitale.



Le forme fluviali derivano dall'azione delle acque superficiali che hanno creato numerosi solchi vallivi, di diversa profondità, che si organizzano in un reticolo idrografico radiale. Bisogna tener conto nell'esame di queste forme che in origine il sistema vulcanico sopra descritto era molto più alto pertanto le acque superficiali avevano una maggiore capacità di erosione e trasporto ed inoltre l'asportazione della parte più alta dell'edificio vulcanico ha comportato l'assenza di alcune testate dei rii. Pertanto si possono riscontrare linee di deflusso effimere che svolgono la propria funzione solo nel caso di precipitazioni meteorologiche di un certo significato.

Le scarpate naturali di deposito piroclastici sono dovute alle attività erosive (dilavanti) delle acque meteoriche su materiali che sono molto erodibili.

Le scarpate di origine antropiche sono dovute a terrazzamenti operati per ricavare aree coltivabili a monte.


Le frane, soprattutto quelle di crollo, appaiono molto diffuse e sono evidenziate da impronte morfologiche di distacco e di accumulo.

Dal punto di vista idrogeologico la piana Campana è una unità idrologica costituita da una spessa coltre di deposito vulcanici alluvionali, fluvio-palustri e marini, con caratteristiche litologiche ed idrogeologiche molto diverse tra loro. La lito-stratigrafia appena configurata, insieme alla presenza di strutture vulcaniche dei Campi Flegrei e del Somma-Vesuvio, porta a creare una circolazione di acque sotterranee molto complessa con la presenza di falde sovrapposte spesso a carattere effimero o comunicanti tra loro. I massicci carbonatici che delimitano la piana sono gli acquiferi che alimentano la piana con sorgenti basali mentre gli apporti sotterranei provengono anche dal complesso vulcanico del Somma-Vesuvio. L'acquifero superficiale di detto complesso vulcanico risulta costituito dalle lave e dalle piroclastiti. I rilievi piezometrici rilevano che la morfologia della falda di base a grandi linee segue la morfologia del vulcano, individuando un alto piezometrico rispetto la piana circostante che rappresenta, con il tratto costiero, il recapito, ciò è dimostrato anche dall'assenza di sorgenti basali significative. Si possono individuare tre spartiacque sotterranei, un



LEGENDA

- Bocche eruttive dell'attività interpliniana medioevale e storica recente
- Bocche eruttive dell'attività antica del Somma
- Probabili linee di frattura



Scale 1:75.000

**FIG.2 - ALLINEAMENTI DI BOCHE ERUTTIVE
ECCENTRICHE E SUBTERMINALE,
ANTICHE E RECENTI**





FIG. 3

FIG.3
COLATE LAVICHE
DEL 1872 E 1944

LEGENDA



 Lave dell'eruzione del 1872.

 Lave dell'eruzione del 1944.

Scala: 1=25000

primo individuabile lungo l'asse Ottaviano-Palma Campania, un secondo lungo l'asse San Sebastiano-Napoli e l'ultimo con allineamento Terzigno-Torre Annunziata. Il progetto complessivo di sistemazione idraulica del Somma-Vesuvio come quello della piana Campana fu iniziato, in maniera razionale nella prima metà dell'800 (fig.4) per proseguire fino agli anni 50. a seguito di questo intervento di sistemazione sono stati realizzati nell'ambito del Somma Vesuvio, imponenti opere con la creazione di circa cento chilometri di canali, di circa duecento chilometri di alvei strada, con annessi salti, scivoli, briglie e trentacinque vasche di assorbimento.

Nella parte montana del territorio comunale si individuano, in particolare due aree bacinali:

l'area occidentale che comprende l'Atrio del Cavallo ed inserendosi tra la parete calderica del Somma ed il Colle Umberto, attraverso il Fosso della Vetrana, si estende verso valle. Questa area bacinale ha perso le caratteristiche di bacino idrografico a causa delle colate laviche del 1872 e 1944 che l'anno riempita.


L'area bacinale più orientale, pur presentando una minore estensione, non è disattiva come la precedente, assolvendo pienamente il ruolo di convogliare le acque alla sua sezione di sbocco, ubicata a 186 metri sul livello del mare, a partire dalla quale l'alveo risulta incubato per circa 900 metri.

Su questo scenario, sommariamente sopra descritto, l'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania (competente per territorio) ha elaborato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (che è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio).

Di seguito vengono riportate le norme di attuazione del predetto piano e gli stralci degli elaborati cartografici riguardanti il rischio frane e rischio alluvioni inerenti a questo territorio Comunale.

Fig. 4

Progetto di sistemazione idraulica del de Rivera
per l'area settentrionale del Somma



LEGENDA

- Alveo con recapito in vasca
- Alveo con recapito nel Regi Lagni
- Alveo con recapito a mare
- Regi Lagni




FIG.4
SISTEMAZIONE DEL 1850
DEL DE RIVERA

Titolo I - Disposizioni Generali

ARTICOLO 1

Finalità e contenuti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

1. Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Nord Occidentale della Campania costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e possiede, per effetto dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art.9 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8, valore di piano territoriale di settore. Il Piano Stralcio è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi degli articoli 1 e 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e tenuto conto del D.P.C.M. 29.9.1998, il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino regionale Nord Occidentale della Campania:

- a) individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni;
- b) delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto d'azioni organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;
- c) indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale della Regione Campania, anche a scala provinciale e comunale;
- d) individua le tipologie per la programmazione e la progettazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità, a completamento

ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.

3. In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio o di pericolo il piano persegue in particolare gli obiettivi di:
 - a) salvaguardare, al massimo grado possibile, l'incolumità delle persone, l'integrità strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;
 - b) impedire l'aumento dei livelli attuali di rischio oltre la soglia che definisce il livello di "rischio accettabile" di cui ai successivi artt. 16 e 27, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva sistemazione idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile;
 - c) prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti, nelle diverse tipologie d'aree soggette a condizioni di rischio e di pericolosità, subordinatamente ai risultati d'appositi studi di compatibilità idraulica o idrogeologica;
 - d) stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico del bacino;
 - e) porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con la costituzione di vincoli, prescrizioni e destinazioni d'uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio e di pericolo;
 - f) conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione degli interventi non strutturali ed interventi strutturali e la definizione dei piani di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
 - g) programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi d'intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle ca-

ratteristiche naturali del territorio;

- h) prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modi d'intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- i) definire i criteri e le tipologie d'intervento necessari alla manutenzione delle opere in funzione del grado di sicurezza compatibile e del rispettivo livello d'efficienza ed efficacia;
- j) indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti.

4. A questi scopi inoltre il Piano Stralcio:

- a) costruisce un quadro conoscitivo dei processi di versante e fluviali attraverso la raccolta, l'organizzazione e l'integrazione delle conoscenze disponibili, in modo da rappresentare il quadro dei fenomeni dell'intero bacino su elaborati cartografici in scala al 1: 5000.
- b) individua e perimetra le aree classificate pericolose ed a rischio idrogeologico, considerando la propensione ai dissesti e le rispettive interferenze con la presenza di beni e interessi vulnerabili;

ARTICOLO 2

Elaborati del piano

1. Il piano è costituito dagli elaborati individuati nell'allegato "Elenco Elaborati del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico".

ARTICOLO 3

Ambiti territoriali d'applicazione

1. Il Piano Stralcio con le relative norme d'attuazione e prescrizioni si applica al territorio del bacino idrografico regionale di competenza dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, così come individuato dalla legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n.8 e ai sensi del D.P.R. 1° giugno 1998 - suppl. ord. N. 177 - 22 ottobre 1998 alla G.U. n.247.

2. Il perimetro del bacino Nord Occidentale della Campania è specificamente indicato nella cartografia allegata al piano.

ARTICOLO 4

Procedimento di adozione e pubblicità del Piano Stralcio

1. Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico è adottato, dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, tenuto conto delle determinazioni assunte a seguito della Conferenza Programmatica (art.1-bis d.l. n. 279/00, conv. con legge n. 365/00) indetta dalla Regione Campania, alla quale partecipano le Province ed i Comuni interessati. La Conferenza, in luogo del parere di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge n. 183/1989, si esprime sulla coerenza tra il progetto di Piano Stralcio e gli altri strumenti di pianificazione territoriale con particolare riferimento all'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano.

2. L'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania provvede alla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano Stralcio sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3. Copie integrali del Piano adottato sono depositate presso l'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, la Regione Campania e le Province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli. Di tale deposito è data comunicazione ai Comuni interessati.

4. I Comuni provvedono a pubblicare nell'albo pretorio, per la durata di almeno trenta giorni, comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano Stralcio sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e della comunicazione dell'avvenuto contestuale deposito della documentazione e delle prescrizioni di piano nelle sedi di cui al precedente comma 3".

ARTICOLO 5

Efficacia ed effetti del Piano Stralcio

1. Fino alla data di adozione del Piano Stralcio restano in vigore le misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio adottate dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania in sede di approvazione del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico ex legge 226/99.

2. Le presenti norme di attuazione e prescrizio-

ni sono tutte immediatamente vincolanti dalla data di adozione del Piano Stralcio da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania.

3. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, della legge n. 365/2000, le previsioni e le prescrizioni del Piano Stralcio adottato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

4. A decorrere dalla data di adozione del piano, le amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni del Piano Stralcio relativamente alle aree perimetrate, ed assumono gli eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori.

5. I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria, non ancora emanati e relativi ad abusi edilizi realizzati entro il 31 dicembre 1993 all'interno delle aree perimetrate dal presente piano, possono essere perfezionati positivamente, anche con opere di completamento e di adeguamento statico, solo a condizione che - considerate natura, destinazione dei lavori eseguiti e rilevanza delle alterazioni prodotte - gli interventi abusivamente realizzati non abbiano comportato l'insorgere di condizioni di "rischio non accettabile". La soglia che definisce il livello di "rischio accettabile" è descritta ai successivi art. 16, comma 5 e art. 27, comma 4.

6. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione e provvedimenti equivalenti, i cui lavori sono stati iniziati prima dell'adozione del piano, ivi compresi quelli a diverso titolo autorizzati su zone di territorio vincolate dal Piano Straordinario (ex lege 226/99), e, per questi ultimi, solo a condizione che - considerata natura, destinazione dei lavori eseguiti e rilevanza delle alterazioni prodotte, gli interventi realizzati o in procinto di essere completati, non comportano l'insorgere di condizioni di "rischio non accettabile". La soglia che definisce il livello "di rischio accettabile" è descritta ai successivi art.16, comma 5 e art.27, comma 4.

7. Il Piano Stralcio è coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo; ai suoi indirizzi ed obiettivi, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano ad ope-

ra del Consiglio Regionale, vanno adeguati gli strumenti di pianificazione settoriale, che a completamento di quelli indicati all'art.17, comma 4, della Legge 183/1989 sono di seguito individuati:

- piani territoriali e programmi regionali di cui alle legge n. 984/1977, nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture mediterranee, dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, della vitivinicoltura;
- piani di tutela delle acque; piani di smaltimento e gestione dei rifiuti; piani di bonifica; piani delle attività estrattive;
- pianificazione di reti e servizi infrastrutturali di rilevanza strategica ed economicosociale;
- pianificazioni agroforestali e piani di assestamento forestale;
- pianificazione dell'uso del territorio per attività produttive (industriali, commerciali, e/o comunque di rilevante valore socio-economico).

8. Per le finalità di cui al precedente comma, nonché per l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione della pubblica amministrazione, il coordinamento del piano con gli strumenti di pianificazione settoriale è oggetto di concertazione da perseguire, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano ad opera del Consiglio Regionale, anche attraverso specifiche Conferenze di Servizi alle quali partecipa l'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania che ha adottato il piano.

9. I Comuni interessati introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

10. La decorrenza della data di adozione delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Aspetto Idrogeologico coincide con la data di ufficiale pubblicazione sul BURC del testo della delibera di adozione del Piano da parte del Comitato Istituzionale.

ARTICOLO 6

Pareri dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 della Leg. reg. 8/94, nonché tutto quanto stabilito dalle norme del presente piano, al Comitato Istituziona-

le (o al Comitato Tecnico per espressa delega dello stesso Comitato Istituzionale) dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania sono preventivamente sottoposti per un parere obbligatorio:

- a) i piani territoriali di coordinamento provinciale;
- b) gli strumenti urbanistici comunali, loro varianti e piani attuativi;
- c) piani regolatori delle aree di sviluppo industriale;
- d) i piani regionali di settore nelle materie di cui all'articolo 17 della legge n. 183/1989, all'uopo richiamati al comma 7 dell'art. 5 del presente di-

sposto;

- e) i piani regionali delle attività estrattive;
- f) i progetti di realizzazione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere pubbliche localizzate in aree, delimitate dal piano, a pericolosità e rischio idrogeologico;
- g) i programmi e le opere di intervento per la mitigazione del rischio.
- h) lo studio di compatibilità idraulica di cui al comma 6 dell'art. 16;
- i) lo studio di compatibilità idrogeologica di cui al comma 5 dell'art.27.

Capo I - Prescrizioni comuni per le aree a rischio idraulico

ARTICOLO 7

Disposizioni generali per le aree a rischio idraulico e per gli interventi ammissibili

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'allegato "Elenco Elaborati del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" definiscono per il bacino idrografico Nord Occidentale della Campania le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1).

2. In tutte le aree a rischio idraulico si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni del Titolo IV.

3. Nelle aree a rischio idraulico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano Stralcio, osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo II ai Capi II, III e IV.

4. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del presente Titolo II, anche con riferimento ai paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 37.

5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere, rispetto alla pericolosità idraulica dell'area tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di

programmazione provvisoria e urgente;

- e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
- f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale; è pertanto raccomandato, ogni qualvolta possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

6. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico ed interessate anche da rischio da dissesto di versante, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.

7. Le disposizioni più restrittive, tra quelle di cui al comma precedente, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.

8. Nelle parti del territorio, indicate singolarmente dal piano come "area ad elevata suscettibilità di allagamento ubicata al piede di valloni", per le quali è possibile accertare il livello di pericolosità ed il relativo grado di rischio solo mediante studi, rilievi e indagini di dettaglio, la realizzazione di ogni attività, intervento ed opera è subordinata alla preventiva verifica dell'estensione areale e dell'intensità del possibile evento di crisi mediante gli studi di compatibilità idraulica di cui al successivo art. 37.

9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione, tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

10. I Piani di Protezione Civile di cui alla legge

225/1992 devono essere adeguati ai contenuti del presente Piano Stralcio.

11. Nelle aree perimetrate contestualmente da diverso livello di pericolosità da alluvionamento e da esondazione prevale e viene perimetrata la classe di rischio più elevata, la quale deriva dalla sovrapposizione delle condizioni di pericolosità maggiori ai valori esposti nella determinata area; si applica la disposizione relativa alla classe di rischio così determinata;

12. Per i manufatti isolati rappresentati in cartografia, se non rientranti nelle perimetrazioni areali dei diversi gradi di rischio, in relazione alla classe di pericolosità in cui essi ricadono, è applicata la norma relativa alla classe di Rischio risultante dall'incrocio tra la classe di pericolosità e/o suscettibilità relativa ed il valore esposto che è assunto, per detti manufatti isolati, al livello più elevato.

13. Per gli ambiti areali che il piano indica come aree soggette ad attività di studio finalizzate alla verifica dell'intensità del possibile evento di crisi lo studio è condotto dall'amministrazione Comunale e/o dalle Province territorialmente interessate a pianificare e programmare l'uso urbanistico delle aree in questione.

ARTICOLO 8

Studi di compatibilità idraulica

1. I progetti per gli interventi, le opere e le attività consentiti nelle aree delimitate a rischio idraulico sono accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica, commisurato al tipo di intervento proposto e con i contenuti di cui all'articolo 37

ARTICOLO 9

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico sono ammessi:

a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o

l'eliminazione del rischio;

b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modi per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica" e in coerenza ai contenuti tecnici di cui all'allegato del Piano Stralcio denominato "quaderno delle opere tipo", riferiti alle attività consigliate in campo agricolo, forestale e silvo-pastorale in relazione alle condizioni di rischio considerate;

c) gli interventi urgenti delle autorità idrauliche e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

ARTICOLO 10

Ipotesi di delocalizzazione dalle aree a rischio idraulico

1. Per l'eventuale approvazione di misure di delocalizzazione da parte della Regione Campania in applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, entro dodici mesi dall'adozione del Piano Stralcio, l'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania individua a fini ricognitivi le infrastrutture, le attività ed i manufatti in condizioni di rischio idraulico molto elevato per i quali sono impossibili o inefficaci interventi di mitigazione.

Capo II - Rischio idraulico molto elevato

ARTICOLO 11

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico molto elevato

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato del bacino idrografico Nord Occidentale della Campania sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo II.

2. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato si applicano le disposizioni del Titolo IV.

ARTICOLO 12

Interventi consentiti sul patrimonio edilizio

1. Tutti gli interventi, di cui al presente articolo, devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e senza aumento del carico urbanistico.

2. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono esclusivamente consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:

- a) la manutenzione ordinaria e la demolizione di edifici senza ricostruzione;
- b) la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo ed interventi di adeguamento igienico-sanitario;
- c) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio;
- d) l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente;
- e) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muri, recinzioni, opere a verde e simili);
- f) i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di cui al punto 2.1 del DPCM 29 settembre 1998;
- g) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Gli interventi di cui alle lettere a), f) e g), non richiedono lo studio di compatibilità idraulica.

ARTICOLO 13

Interventi consentiti in materie di opere ed infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono ammessi esclusivamente:

- a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico;
- b) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, e sempre a condizione che risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile e che siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee opere di mitigazione del rischio;
- c) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentare le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
- d) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
- e) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti;
- f) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.

2. I vincoli di cui al precedenti commi non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere sono comunque subordinati all'adozione dei piani di protezione civile ex lege 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

Capo III - Rischio idraulico elevato

ARTICOLO 14

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico elevato

1. Nelle aree a rischio idraulico elevato del bacino idrografico Nord Occidentale della Campania sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo II.

2. Nelle aree a rischio idraulico elevato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato.

ARTICOLO 15

Interventi consentiti sul patrimonio edilizio

1. Nelle aree a rischio idraulico elevato sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia e di rico-

struzione di edifici demoliti, sempre che lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 37 dimostri che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque economicamente rilevante sono realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;

b) gli ampliamenti di edifici esistenti esclusivamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, valutate e certificate espressamente nel provvedimento di concessione e verificate dallo studio di compatibilità idraulica;

c) le realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi, senza necessità dello studio di compatibilità idraulica nei casi in cui non sia richiesta la concessione edilizia.

Capo IV - Rischio idraulico medio e moderato

ARTICOLO 16

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio e moderato

1. Nelle aree a rischio medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato alle medesime condizioni prescritte dalle presenti norme.

2. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato ricadenti in porzioni di aree classificate dal piano a pericolosità idraulica P2 e P1, così come definite al successivo art.17, sono consentiti tutti gli interventi e le attività a condizione che siano compatibili con la piena di riferimento e siano realizzati con soluzioni progettuali idonee e corredate da un adeguato studio di compatibilità idraulica.

3. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato ricadenti in porzioni di aree classificate dal piano a pericolosità idraulica Pm e Pb così come definite al successivo art.17, sono consentiti tutti gli interventi e le attività a condizione che siano realizzati con soluzioni progettuali idonee e corredate da un adeguato studio di compatibilità idraulica.

4. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato ricadenti in porzioni di aree classificate dal piano a pericolosità idraulica P4, P3 e Pa così come definiti al successivo art.17, sono consentiti inter-

venti ed attività a condizione che:

- a) il livello di pericolosità dell'area sia preliminarmente eliminato o ridotto;
- b) il livello di rischio determinato dalle nuove opere ed attività non sia superiore alla soglia del "rischio accettabile" di cui al successivo comma 5.
- c) Si effettui lo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 8 che contempili le verifiche di cui ai precedenti punti a) e b);

5. Si definisce come "rischio accettabile", in area soggetta a pericolo idraulico, quel livello di rischio che realizza contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il rischio determinato dalle nuove opere ed attività da eseguire non sia superiore al valore R2 secondo la definizione di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998;
- b) i costi che gravano sulla collettività per lo stato di rischio che si andrà a determinare siano minori dei benefici socioeconomici conseguiti dall'opera o dall'attività;
6. L'approvazione dello studio di cui al punto c) del precedente comma 4 è di competenza dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania.

Capo V - Pericolosità idraulica

ARTICOLO 17

Definizione di area soggetta a pericolo idraulico

1. E' definita area pericolosa quella in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo per:

- a) allagamenti provocati da esondazioni di alvei naturali e artificiali;
- b) invasione per fenomeni di trasporto liquido e solido da alluvionamento.

2. Nelle aree pericolose di cui al punto a) del precedente comma 1 sono definiti i seguenti livelli di pericolosità:

- a) pericolosità moderata P1;
- b) pericolosità media P2;

c) pericolosità elevata P3;

d) pericolosità molto elevata P4.

3. Nelle aree pericolose di cui al punto b) del precedente comma 1 sono definiti i seguenti livelli di pericolosità:

- a) pericolosità bassa Pb;
- b) pericolosità media Pm
- c) pericolosità alta Pa.

4. Le metodologie di definizione dei livelli di pericolosità sono indicate nel paragrafo "Valutazione della Pericolosità dei fenomeni di esondazione" contenuto nella Relazione Generale.

Capo I - Prescrizioni comuni per le aree a rischio da dissesti di versante

ARTICOLO 18

Disposizioni generali per le aree a rischio da dissesti di versante e per gli interventi ammissibili

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'allegato "Elenco Elaborati del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" delle presenti norme definiscono per il bacino idrografico Nord Occidentale della Campania le aree a rischio da dissesti di versante molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1).

2. In tutte le aree a rischio da dissesti di versante si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni del Titolo IV.

3. Nelle aree a rischio da dissesti di versante continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano Stralcio osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo III, Capi II, III e IV.

4. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del presente Titolo III, anche con riferimento ai paragrafi 3.2.a) e 3.2.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 39

5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da dissesti di versante, rispetto alla pericolosità dell'area, devono essere tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
- b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità da dissesti di versante, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;
- c) non compromettere la stabilità dei versanti;
- d) non costituire elemento pregiudizievole all'attuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
- e) non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli interven-

ti previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;

f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;

g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;

h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale, è pertanto raccomandato, ogni qualvolta possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

6. Nelle aree perimetrate a rischio da dissesto di versante ed interessate anche da rischio idraulico, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.

7. Le disposizioni più restrittive, tra quelle di cui al comma precedente, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.

8. Nelle parti del territorio, indicate singolarmente dal piano come "Suscettibili a fenomeni di invasione di materiale detritico-fangoso", per le quali è possibile accertare il livello di pericolosità ed il relativo grado di rischio solo mediante studi, rilievi e indagini di dettaglio, la realizzazione di ogni attività, intervento ed opera è subordinata alla preventiva verifica dell'estensione areale e dell'intensità del possibile evento di crisi mediante gli studi di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 39.

9. tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio da dissesti di versante devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantire nel tempo la neces-

saria tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei territori interessati.

10. I Piani di Protezione Civile di cui alla legge 225/1992 devono essere adeguati ai contenuti del presente Piano Stralcio.

11. Per i manufatti isolati, rappresentati in cartografia, se non rientranti nelle perimetrazioni areali dei diversi gradi di rischio, in relazione alla classe di pericolosità in cui essi ricadono, va applicata la norma relativa alla classe di Rischio risultante dall'incrocio tra la classe di pericolosità e/o suscettibilità relativa ed il valore esposto che è assunto, per detti manufatti isolati, al livello più elevato.

12. per gli ambiti areali, che il piano indica come aree soggette ad attività di studio finalizzate alla verifica dell'intensità del possibile evento di crisi, lo studio è condotto dall'amministrazione Comunale e/o dalle Province territorialmente interessate a pianificare e programmare l'uso urbanistico delle aree in questione.

ARTICOLO 19

Studio di compatibilità idrogeologica

1. I progetti per gli interventi, le opere e le attività consentiti nelle aree delimitate a rischio da dissesto di versante sono accompagnati dallo studio di compatibilità idrogeologica commisurato al tipo di intervento proposto e con i contenuti di cui all'articolo 39.

ARTICOLO 20

Interventi di mitigazione del rischio da dissesti di versante

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da dissesti di versante sono ammessi:

- a) gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto nonché le opere di difesa attiva e passiva;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, sempre che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali, e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona purché coerenti alle prescrizioni tecniche di cui tecnici di cui all'allegato del Piano Stralcio denominato "quaderno delle opere tipo" riferito alle attività consigliate in campo agricolo, forestale e silvopastorale in relazione alle condizioni di rischio considerate;
- c) gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

ARTICOLO 21

Ipotesi di delocalizzazione dalle aree a rischio molto elevato da dissesti di versante

1. Per l'eventuale approvazione di misure di delocalizzazione da parte della Regione Campania in applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, entro dodici mesi dall'adozione del Piano Stralcio l'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania individua a fini ricognitivi le infrastrutture, le attività ed i manufatti in condizioni di rischio da dissesti di versante molto elevato per i quali sono impossibili o inefficaci interventi di mitigazione.

Capo II - Rischio molto elevato da dissesti di versante

ARTICOLO 22

Interventi consentiti nelle aree a rischio molto elevato da dissesti di versante

1. Nelle aree a rischio molto elevato da dissesti di versante del bacino idrografico Nord Occidentale della Campania sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III.

2. Nelle aree a rischio molto elevato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV.

ARTICOLO 23

Interventi consentiti sul patrimonio edilizio

1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da dissesti di versante di cui all'articolo 18, tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e senza aumento del carico urbanistico.

2. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da dissesti di versante sono esclusivamente consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:

- a) la manutenzione ordinaria e la demolizione di edifici senza ricostruzione;
 - b) la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo ed interventi di adeguamento igienico-sanitario;
 - c) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio;
 - d) l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente;
 - e) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
 - f) i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di cui al punto 2.1 del DPCM 29 settembre 1998;
 - g) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Gli interventi di cui alle lettere a), f) e g) non

richiedono lo studio di compatibilità idrogeologica.

ARTICOLO 24

Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da dissesti di versante sono ammessi esclusivamente:

- a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico.
- b) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, e sempre a condizione che risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile ed a condizione che siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee opere di mitigazione del rischio.
- c) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
- d) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
- e) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idrogeologica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative;
- f) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali;

2. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del piano siano stati iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere sono comunque subordinati all'adozione del piano di protezione civile ex lege 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

Capo III - Rischio elevato da dissesti di versante

ARTICOLO 25

Interventi consentiti nelle aree a rischio elevato da dissesti di versante

1. Nelle aree a rischio elevato da dissesti di versante del bacino idrografico Nord sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III.

2. Nelle aree a rischio elevato da dissesti di versante sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato.

ARTICOLO 26

Interventi consentiti sul patrimonio edilizio

1. Nelle aree ad elevato rischio da dissesti di ver-

sante sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ricostruzione di edifici demoliti, sempre che sia verificata la fattibilità da un adeguato studio di compatibilità idrogeologica;
- b) gli ampliamenti di edifici esistenti esclusivamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, valutate e certificate espressamente nel provvedimento di concessione e verificate dallo studio di compatibilità idrogeologica;
- c) le realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi, senza necessità dello studio di compatibilità idrogeologica nei casi in cui non sia richiesta la concessione edilizia.

Capo IV - Rischio medio e moderato da dissesti di versante

ARTICOLO 27

Interventi consentiti nelle aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante

1. Nelle aree a rischio medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato alle medesime condizioni prescritte dalle presenti norme.

2. Nelle aree a rischio da dissesti da versante medio e moderato ricadenti in porzioni di aree classificate dal piano a pericolosità da dissesti da versante P1, così come definite al successivo art.28, sono consentiti tutti gli interventi e le attività a condizione che siano realizzati con soluzioni progettuali idonee e corredate da un adeguato studio di compatibilità idrogeologica.

3. Nelle aree a rischio medio e moderato ricadenti in porzioni di aree classificate dal piano a pericolosità da dissesti da versante P3 e P2 così come definiti al successivo art.28, sono consentiti interventi ed attività a condizione che:

- a) il livello di pericolosità dell'area sia preliminarmente eliminato o ridotto;
- b) il livello di rischio determinato dalle nuove ope-

re ed attività non sia superiore alla soglia del "rischio accettabile" di cui al successivo comma 4.

c) Si effettui lo studio di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 19 che contempra le verifiche di cui ai precedenti punti a) e b);

4. Si definisce come "rischio accettabile", in area soggetta a pericolo da dissesti da versante, quel livello di rischio che realizza contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il rischio determinato dalle nuove opere ed attività da eseguire non sia superiore al valore R2 secondo la definizione di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998;

b) i costi che gravano sulla collettività per lo stato di rischio che si andrà a determinare siano minori dei benefici socioeconomici conseguiti dall'opera o dall'attività.

5. L'approvazione dello studio di cui al punto c) del precedente comma 3 è di competenza dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania.

Capo V - Pericolosità relativa (susceptibilità) di dissesto da versante (frane)

ARTICOLO 28

Definizione di area soggetta a pericolo relativo da dissesto da versante

1. E' definita area soggetta a pericolo relativo da dissesto da versante (in senso di suscettibilità al dissesto) quella in cui i dati disponibili indicano condizioni atte a favorire:

- a) fenomeni di innesco / trasferimento di corpi frana;
- b) invasione da materiale di frana.

2. Nelle aree pericolose di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1 sono definiti i seguenti livelli di pericolosità:

- a) pericolosità bassa P1;
- b) pericolosità media P2;
- c) pericolosità elevata P3.

3. Il livello P1 di cui alla lettera a) del precedente comma deve considerarsi corrispondente ai livelli P1 e P2 di pericolosità idraulica indicati all'art.17 delle presenti norme.

4. Le metodologie di definizione dei livelli di pericolosità relativa (in senso di suscettibilità) sono indicate nel paragrafo "Valutazione della Pericolosità dei fenomeni franosi" contenuto nella Relazione Generale.

Capo I - Prescrizioni generali per l'assetto idrogeologico

ARTICOLO 29

Finalità e contenuti

1. Le disposizioni del presente Titolo IV contengono prescrizioni generali e specifiche di obiettivo nonché linee guida in materia di assetto e gestione del territorio, destinazioni di uso del suolo, criteri di realizzazione di interventi e modi di esercizio di attività economiche o altre attività antropiche allo scopo di assicurare la prevenzione dai pericoli idrogeologici nel bacino Nord Occidentale della Campania e di impedire la nascita di nuove situazioni di rischio a carico degli elementi definiti vulnerabili dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 o dal presente Piano Stralcio.

ARTICOLO 30

Disposizioni generali

1. I nuovi interventi, le nuove opere e le nuove azioni per le quali non è previsto lo studio di compatibilità idraulica o idrogeologica, se ricadenti nelle aree perimetrate a rischio R1 non devono incrementare uno dei fattori che concorrono alla definizione del grado di rischio determinando il superamento della soglia del rischio accettabile (R2); se ricadenti nelle altre classi di rischio (R2-R3-R4) non devono incrementare uno dei fattori che concorrono alla definizione del grado di rischio, in modo da determinare l'elevazione del rischio relativo all'area interessata. L'amministrazione deputata al rilascio della concessione, all'emanazione del provvedimento autorizzativo, certifica l'avvenuto rispetto della prescrizione di cui al presente comma.

2. Per le aree esterne ai perimetri urbani nella porzione di territorio compresa nella fascia di rispetto dei corpi idrici, individuata in 10 metri dalla sponda ai sensi dell'art.41 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, sono consentiti esclusivamente interventi ed opere tese all'attenuazione degli effetti degli eventi di piena, di miglioramento della qualità delle acque, del livello di biodiversità e più in generale delle capacità omeostatiche del sistema generale.

3. In tutte le aree inondabili, nei locali interrati o

comunque posti sotto il livello della piena di riferimento è vietato detenere macchinari elettrici, sostanze tossiche o nocive, materiali d'uso potenzialmente inquinanti. L'uso e la fruizione dei predetti locali sono comunque subordinati all'adozione dei piani di protezione civile ex lege 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ARTICOLO 31

Criteri per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico

1. Gli interventi in materia di difesa del suolo devono essere progettati e realizzati anche in funzione della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente.

2. Quando l'intervento prevede la costruzione di opere, è necessario adottare metodi di realizzazione tali da non compromettere in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui sono inserite e da arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando contestualmente i valori paesaggistici dell'ambiente fluviale, vallivo, collinare, montano e litoraneo.

3. Nel momento della progettazione preliminare, devono essere esaminate diverse soluzioni, tenendo conto, nella valutazione costi-benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale, optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.

4. Gli interventi di riqualificazione e recupero ambientale promossi dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania e dalle amministrazioni competenti nelle aree di interesse del Piano Stralcio rispondono alle finalità di ripristinare le zone umide, sviluppare la biodiversità e le specie vegetali autoctone, rispettare i processi naturali spontanei.

5. L'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania promuove ogni utile iniziativa con i Comuni e gli altri soggetti interessati per acquisire ed

utilizzare aree utili per l'incremento e la realizzazione di zone di esondazione controllata.

ARTICOLO 32

Tutela e gestione quantitativa delle risorse idriche

1. In applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 275/1993 e dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999, l'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, adottato il Piano Stralcio per il Bilancio Idrico, esprime il parere sulla compatibilità delle domande per nuove concessioni e utilizzazioni di risorse idriche, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche tenendo conto delle indicazioni derivanti dal Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico.

ARTICOLO 33

Esercizio delle attività agricole

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di condizioni di pericolosità e di rischio nell'esercizio delle attività agricole sul territorio:

- a) sono sostituiti entro due anni dall'adozione del piano i metodi di irrigazione non compatibili con le esigenze dell'equilibrio idrogeologico dei terreni, individuati dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania;
- b) sono incentivate le colture ad alto fusto e le colture estensive anche prative;
- c) lungo i versanti collinari sono incentivati gli impianti arborei su suolo inerbito;
- d) per le altre colture lungo i versanti collinari si prescrivono i metodi di lavorazione meccaniche dei suoli agricoli riportate nell'allegato del Piano Stralcio denominato "quaderno delle opere tipo".

2. Sono inibiti nuovi interventi di miglioramento fondiario che comportino modifiche alla geometria originaria del versanti o intensificazione delle produzioni.

3. Tutti i nuovi interventi di natura agro-forestale devono essere realizzati senza comportare esboschi né modifiche della morfologia dei luoghi tali da compromettere le condizioni di stabilità.

4. L'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania promuove azioni coordinate con altri enti pubblici con l'obiettivo di inserire aziende agricole

delle aree oggetto del piano all'interno del quadro comunitario di misure agroambientali previste nell'ambito del programmi per l'impiego dei fondi strutturali 2000-2006 in particolare allo scopo di:

- a) contenere gli effetti negativi di alcune tecniche agricole sull'equilibrio idrogeologico dei terreni;
- b) avviare sperimentazioni di turnazioni di riposo nella lavorazione dei terreni;
- c) ristrutturare i sistemi irrigui;
- d) trasformare determinati seminativi in prati permanenti o pascoli;
- e) introdurre le minime lavorazioni meccaniche del suolo per la conservazione della struttura e l'accrescimento ponderale della materia organica dei suoli;
- f) promuovere l'adozione delle più adeguate tipologie di sistemazione superficiale dei suoli di montagna e di collina.

ARTICOLO 34

Esercizio delle attività silvocolturali

1. Entro la fascia di rispetto di dieci metri dalle sponde al fine di disciplinare gli interventi sulla vegetazione che avvengono anche in occasione di specifiche attività di manutenzione e contenimento delle stesse è essenziale:

- a) verificarne la compatibilità idraulica, la progettazione deve prevedere la conservazione delle caratteristiche di naturalità degli ambienti fluviali;
- b) in linea di massima la vegetazione va sempre mantenuta, soprattutto nelle zone di espansione naturale dove si può sviluppare una vegetazione più "matura";
- c) ove è dimostrabile che questa interferisca con gli eventi di piena, si può ricorrere ad interventi mirati, volti a mantenere le associazioni vegetali in condizioni "giovanili" ed al taglio degli individui ad alto fusto morti, pericolanti o debolmente sradicati;
- d) nel caso di tagli di sfollamento, per evitare che i parametri ambientali, irraggiamento, temperatura, umidità, etc., varino repentinamente al taglio della vegetazione, provvedere ad alternare la manutenzione sulle due sponde effettuandola in tempi diversi.

2. In tutte le aree di interesse del Piano Stralcio sono ammesse le opere di miglioramento del patrimonio forestale. I rimboschimenti devono avere forma ed andamento irregolari ogni qualvolta l'andamento e le caratteristiche dei terreni lo consentano e non devono aumentare le condizioni di pericolo o di rischio. Nel caso di aree boscate governate a regime ceduo, semplice o composto, l'obiettivo è la conversione in fustaia disetanea. Si consiglia la ripetizione di tagli ogni 8-10 anni con rilascio delle matricine migliori. Le matricine dette anche "riserve" o "salve" devono assolvere le seguenti funzioni:

- a) provvedere alla disseminazione naturale per avere piante nate da seme le quali sostituiscono man mano le ceppaie che si esauriscono assicurando il mantenimento della normale densità e produttività del ceduo;
- b) protegge il ceduo dall'eccessivo irraggiamento e dal vento, specialmente nel primo periodo di sviluppo dei polloni;
- c) fornire legname da opera. In questo modo nel periodo medio di 30 - 40 anni si otterrà la sostituzione del ceduo con la fustaia.

Il pascolo va comunque escluso in tutte le aree soggette ad incendio o nelle aree boschive trattate a taglio raso e comunque non prima che l'altezza media arborea abbia raggiunto i due metri d'altezza. Per tutti i casi contemplati valgono le prescrizioni di polizia forestale della legislazione vigente.

3. I vigenti piani di assestamento forestale raccolgono l'indicazione dei precedenti comml, disciplinano i lavori di sistemazione idraulico-forestale e non ammettono altre attività o interventi incompatibili con le condizioni di rischio o di pericolo.

ARTICOLO 35

Disciplina delle attività estrattive

1. In preparazione del parere di cui all'articolo 6, comma 1 lettera e), il piano di settore della Regione Campania in materia di attività estrattive è sottoposto ad uno studio di compatibilità idraulica e idrogeologica ai sensi degli articoli 37 e 39 delle presenti norme di attuazione. Lo stesso piano sta-

bilisce i criteri e le linee guida degli interventi di ripristino e sistemazione delle aree estrattive, anche in corso di coltivazione, per quanto attiene agli interessi della tutela dal pericolo idrogeologico.

2. Il piano regionale di settore assicura che tutte le attività estrattive limitino per quanto possibile il consumo di suolo, adottino prevalentemente i metodi della coltivazione in sotterraneo e provvedano alla mitigazione degli impatti ed al ripristino ambientale delle aree di coltivazione normalmente in modo graduale e progressivo secondo lo sviluppo delle estrazioni, curando i rimodellamenti del suolo secondo la morfologia dei luoghi.

3. I depositi temporanei di materiali estrattivi non costituenti rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni sono consentiti nelle sole aree inondabili classificate a rischio R2, R1 e ricadenti in area a livello di pericolosità idraulica classificata P1 e Pb nonchè nelle aree classificate a rischio da dissesto da versante R1 e ricadenti in area a livello di pericolosità da dissesto da versante classificata P1, purchè all'interno delle aree di estrazione autorizzate ed operative, conformemente alle autorizzazioni ottenute ed a condizione che l'esistenza e le modalità di costituzione dei depositi ed i relativi termini siano comunicati all'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania.

4. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, l'estrazione di materiali litoidi cessa entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano, sempre che non si tratti di estrazioni collegate ad interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree, al mantenimento ed al ripristino della sezione utile di deflusso, alla conservazione dell'efficienza delle opere idrauliche, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree circostanti, in conformità con la normativa di settore vigente.

5. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio molto elevato ed elevato da dissesti di versante l'autorità regionale competente sospende tutte le attività estrattive in corso, comprese quelle di materiali litoidi dalle zone di alveo, dalle quali derivi un grave pericolo di

dissesto capace di mettere a rischio la sicurezza delle persone e degli insediamenti, fino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza o di mitigazione del rischio, salvi gli altri provvedimenti previsti dall'articolo 1, comma 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nelle aree oggetto del piano, l'escavazione di materiale sciolto o litoide a fini di ricerca archeolo-

gica è ammessa previo studio di compatibilità idraulica e idrogeologica e a condizione di ricollocare il materiale scavato nello stesso sito o nella stessa zona di scavo.

7. Le aree di cava abbandonate, quelle chiuse e in corso di dismissione in attuazione del presente piano sono assoggettate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale in applicazione della normativa regionale di settore.

Capo II - La disciplina specifica delle aree inondabili

ARTICOLO 36

Assetto del regime idrografico

1. I provvedimenti regionali che autorizzano la regolazione del corso di fiumi e torrenti, gli interventi di bonifica ed altre opere o attività estrattive dagli alvei capaci di incidere sul regime delle acque valutano preventivamente - ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 37/1994 - anche gli effetti sulle condizioni di pericolo e rischio idraulico esistenti in tutte le tipologie di aree inondabili delimitate dal presente piano.

2. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua dovranno far riferimento ai contenuti tecnici ed alle tipologie costruttive riportate nell'allegato del piano stralcio denominato "quaderno delle opere tipo".

3. E' vietato l'impianto di nuove colture arboree produttive per una larghezza di almeno 15m dal ciglio della sponda dei corsi d'acqua. Le coltivazioni in corso in tale fascia alla data di entrata in vigore del presente piano proseguono fino alla naturale scadenza delle concessioni.

4. In applicazione a quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 37/1994, nelle aree inondabili le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, recante "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali", sono subordinate alla presentazione e all'approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico e idrogeologico, alla ricostruzione dell'ambiente fluviale tradizionale, all'incremento della biodiversità e del livello di interconnessione ecologica tra aree naturali. In mancanza di tali programmi, sono vietate nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali e non sono rinnovate quelle giunte a scadenza.

5. Sono vietate tutte le opere idrauliche, le co-

struzioni ed i manufatti che possano deviare la corrente verso rilevati ed ostacoli nonché scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica.

6. nei corsi d'acqua è consentito esclusivamente:

- a) la realizzazione di plateazioni, di deviazioni, di rettificazioni strettamente necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità;
- b) l'esecuzione di interventi atti a favorire l'ampollamento e la risagomatura degli alvei e delle golene;
- c) la costruzione di casse di espansione;
- d) la costruzione di bacini di ritenzione delle acque meteoriche urbane;
- e) la rimozione delle ostruzioni idrauliche;
- f) la restituzione della sinuosità ed eterogeneità morfologica ai tracciati fluviali;
- g) il mantenimento della vegetazione alveare e ripariale;
- h) la rinaturalizzazione degli ambienti degradati.

7. In tutto il territorio oggetto del Piano Stralcio sono inibite le aperture di nuovi fossi o canali per qualsiasi uso, la variazione dei tracciati di quelli esistenti, l'intubazione o la tombinatura dei corsi d'acqua superficiali. Fanno eccezione gli interventi di mitigazione del rischio e quelli previsti dal piano di bacino.

8. Gli eventuali prelievi di materiali litoidi connessi all'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica, da individuarsi nel progetto esecutivo con riferimento alle tipologie ed alle quantità asportate, sono ammessi solo se finalizzati al mantenimento ed al ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche, alla conservazione dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati.

ARTICOLO 37

Criteri per la redazione dello studio di compatibi-

lità idraulica

1. Ad eccezione dei casi in cui le norme lo escludano esplicitamente, i progetti proposti per l'approvazione sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica contenente valutazioni e verifiche sull'ammissibilità, la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto. L'approvazione dei progetti è subordinata all'approvazione del relativo studio di compatibilità idraulica da parte dell'autorità di bacino. Lo studio non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa dello Stato e della Regione Campania.

2. Gli studi di compatibilità idraulica sono di norma corredati dai seguenti elaborati:

- una relazione idrologica ed idraulica finalizzata all'individuazione, per il tratto d'alveo di influenza, dei parametri idrologici ed idraulici in relazione sia allo stato di fatto che alle previsioni di progetto; in detta relazione dovranno essere evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale;
- una relazione geologica e geotecnica finalizzata all'individuazione, per il tratto d'alveo di influenza, del grado di stabilità attuale dell'alveo e delle sponde, di eventuali dissesti in atto e potenziali e delle probabili tendenze evolutive degli stessi anche in connessione con la stabilità del versante; la relazione dovrà contenere una valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle condizioni di stabilità attuali per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte sia a valle dell'intervento;
- una relazione che descriva la vegetazione presente nella zona di intervento e nel territorio circostante, con relativa carta tematica; detta relazione dovrà valutare gli effetti che l'intervento produce sull'assetto vegetazionale preesistente. La progettazione preliminare e la pianificazione degli interventi di regimazione e difesa idraulica deve essere basata sui seguenti criteri generali:
- lo studio deve contenere una dettagliata relazione che illustri gli obiettivi che s'intendono raggiungere e le eventuali interconnessioni con i progetti riguardanti altre aree critiche;
- nella scelta progettuale devono essere esaminate diverse soluzioni, tenendo conto della valutazione costi-benefici, considerando anche i costi e i benefici di carattere ambientale ed optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi;
- il valore della portata di piena da assumere per il dimensionamento delle opere finalizzate alla regimazione ed alla difesa idraulica è fissato pari a quello corrispondente ad un periodo di ritorno di 100 anni, salvo i casi particolari in cui sia necessario assumere un periodo di ritorno superiore, ovvero in cui le opere di protezione e di sistemazione presenti siano dimensionate per un periodo di ritorno più elevato;
- lo studio deve essere corredato da una scheda con l'indicazione dell'intervento e la localizzazione delle opere proposte assieme agli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il grado di dettaglio nella descrizione dell'opera deve essere sufficiente per un'attendibile stima dei costi. All'atto della progettazione esecutiva, il dimensionamento delle opere di difesa idraulica andrà definito in funzione:
- degli elementi idrologici del corso d'acqua in termini di portate di piena di progetto ed eventualmente di altre portate caratteristiche, nel caso di opere di regimazione;
- delle valutazioni sull'assetto morfologico dell'alveo e della relativa tendenza evolutiva (erosioni di sponda e di fondo, depositi, caratteristiche tipologiche dell'alveo);
- delle caratteristiche idrauliche della corrente in relazione alle portate di dimensionamento delle opere (velocità della corrente, altezza idrica, resistenza dell'alveo);
- della dinamica del trasporto solido e delle relative fonti di alimentazione, per tutti gli aspetti interferenti con il buon funzionamento delle opere in progetto;
- degli effetti indotti dalle opere in progetto sul comportamento del corso d'acqua per i tratti di monte e di valle;
- delle condizioni d'uso cui destinare le pertinenze demaniali in rapporto alla situazione in atto;
- delle valutazioni sulle componenti naturali pro-

Capo III - La disciplina specifica delle aree di pericolo da dissesti di versante

ARTICOLO 38

Difesa dai dissesti di versante

1. I provvedimenti regionali che autorizzano le opere di difesa dai dissesti di versante ne valutano preventivamente anche gli effetti sulle condizioni di rischio idrogeologico esistenti in tutte le tipologie di aree perimetrate a rischio da dissesti di versante.

2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa ammissibili nelle diverse aree di pericolo da dissesti di versante e nelle aree a rischio da dissesti di versante ai sensi delle presenti norme dovranno far riferimento ai contenuti tecnici ed alle tipologie costruttive riportate nell'allegato del piano stralcio denominato "quaderno delle opere tipo".

3. Nelle aree di pericolo da dissesti di versante delimitate dal piano l'approvazione dei progetti delle opere e degli interventi di difesa dai dissesti di versante è subordinata all'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al precedente comma.

4. Gli interventi di manutenzione delle opere di prevenzione e protezione nelle aree di pericolo da dissesti di versante e nelle aree perimetrate a rischio da dissesti di versante devono comunque garantire le condizioni di stabilità dei versanti, tutelare l'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, evitare l'erosione del suolo, ridurre i deflussi idrici superficiali, aumentare i tempi di corrivazione.

5. Lungo tutti i crinali, principali o secondari, sovrastanti i territori oggetto delle presenti norme piano l'esecuzione di movimenti di terra e di sbancamenti per interventi consentiti e regolarmente autorizzati, anche dovuti a ragioni di sicurezza, che comportino importanti variazioni della geometria del versante, è subordinata allo studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 46, recante considerazioni relative agli specifici effetti sull'equi-

librio idrogeologico. Sono fatte salve le condizioni di urgenza per motivi di protezione civile.

ARTICOLO 39

Criteri per la redazione dello studio di compatibilità idrogeologica

1. Ad eccezione dei casi in cui le norme lo escludano esplicitamente, i progetti proposti per l'approvazione sono accompagnati da uno studio di compatibilità idrogeologica contenente valutazioni e verifiche sull'ammissibilità, la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto. L'approvazione dei progetti è subordinata all'approvazione del relativo studio di compatibilità idrogeologica da parte dell'autorità di bacino. Lo studio non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa dello Stato e della Regione Campania.

2. Gli studi di compatibilità idrogeologica devono prevedere, con un grado di approfondimento e di estensione congruente con la tipologia di intervento prevista dal progetto, i seguenti elaborati:

- a) relazione geologica nella quale siano illustrati puntualmente gli aspetti geologico-stratigrafici, strutturali, geomorfologici, idrogeologici (acque superficiali e sotterranee) significativi ai fini della interpretazione delle effettive condizioni di stabilità dei versanti;
- b) cartografia di base e tematica in scala maggiore o uguale a 1: 5000 (Carta geolitologica; Carta geomorfologia recante, tra l'altro, l'ubicazione delle frane classificate secondo Varnes; Carta degli spessori delle coperture, ove esistenti);
- c) Sezioni stratigrafiche di dettaglio lungo un numero significativo di direttrici.

Il censimento delle frane in atto e pregresse (queste ultime desunte da un'approfondita analisi

prie del corso d'acqua e sulle relative esigenze di protezione, ripristino, conservazione.

Deve costituire parte integrante del progetto la definizione delle esigenze di manutenzione delle opere da realizzare, corredata dalla stima dei costi connessi. Il progetto deve inoltre evidenziare gli aspetti legati alla fase di realizzazione delle opere e deve consentire il raggiungimento delle finalità prefissate senza necessità di successivi interventi. Particolare attenzione va posta al fatto che gli interventi abbiano una sufficiente flessibilità atta a garantire la necessaria compatibilità con la possibile evoluzione dei fenomeni oggetto di controllo. Gli eventuali interventi a stralcio, rispetto al progetto complessivo, devono avere carattere di completezza e funzionalità in rapporto al conseguimento almeno parziale delle finalità generali che presiedono all'insieme delle azioni da attuare.

5. Ciascuno studio di compatibilità idraulica:

- a) è firmato da un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale;
- b) offre valutazioni adeguate in ordine alla finalità del progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali;
- c) verifica la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal piano, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento;
- d) verifica che nei progetti degli interventi siano soddisfatte le condizioni generali o specifiche stabilite dalle presenti norme di attuazione.

6. La compatibilità idraulica è verificata in funzione dei dissesti idraulici attivi o potenziali ed è valutata confrontando gli interventi proposti con il grado di pericolosità attuale o potenziale dell'area interessata.

storica e ricerche di archivio) dovrà costituire un paragrafo ben distinto nell'ambito della illustrazione degli aspetti geomorfologici.

Particolare enfasi dovrà essere data alla descrizione dell'assetto stratigrafico dei depositi di copertura dei vari substrati relativi al fine di evidenziare i meccanismi deposizionali dei depositi stessi.

Nel caso di frane interessanti versanti in rocce lapidee dovrà prevedersi la classificazione dell'"ammasso roccioso" secondo metodologie in uso in geomeccanica in vista della valutazione della propensione al dissesto (riferimenti bibliografici in materia sono riportati nella relazione generale allegata al piano stralcio)

Per la definizione della potenzialità espansiva dei blocchi crollati occorrerà procedere all'analisi delle traiettorie supportate da considerazioni di tipo probabilistico (riferimenti bibliografici in materia sono riportati nella relazione generale allegata al piano stralcio).

3. l'intero studio geologico, come sopra definito nelle sue linee generali, dovrà essere supportato da indagini in sito dirette e indirette finalizzate alla taratura del modello geologico e idrogeologico (acque sotterranee) nonché alla caratterizzazione geotecnica dei terreni/rocce in vista della esecuzione, nei siti suscettibili di fenomeni di innesco, di verifiche di stabilità condotte secondo le metodologie in uso un geotecnica.

4. Ciascuno studio di compatibilità idrogeologica:

- a) è firmato da un tecnico iscritto ad albo professionale dei geologi;
- b) offre valutazioni adeguate in ordine alla finalità del progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali;
- c) verifica la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal presente piano, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo d'intervento.
- d) verifica che nei progetti degli interventi siano soddisfatte le condizioni generali o specifiche stabilite dalle presenti norme d'attuazione.

5. La compatibilità idrogeologica è verificata in funzione di dissesti in atto o potenziali ed è valutata confrontando gli interventi proposti con il grado di pericolosità attuale o potenziale dell'area interessata.

ARTICOLO 40

Gestione dei vincoli idrogeologici

1. L'autorità amministrativa competente estende ai territori delimitati e perimetrati dal presente piano la tutela assicurata dal vincolo idrogeologico, ove non esistente.

2. Con riferimento alle aree pericolose o alle aree a rischio delimitate o perimetrare dal Piano Stralcio che siano anche soggette a vincolo idrogeologico:

- a) l'esenzione totale o parziale dal vincolo idrogeologico è sempre negata;
- b) non è consentito il pascolo di caprini nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive;
- c) le ulteriori limitazioni dei pascoli deteriorati ai fini della ricostituzione della cotica erbosa sono stabilite dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d) le autorizzazioni alle trasformazioni colturali considerano con particolare attenzione l'esigenza di prevenire erosioni dei suoli e squilibri idraulici;
- e) qualsiasi utilizzazione ed opera che possa comportare distruzione della vegetazione o modifiche nell'assetto idrogeologico dei terreni, e che sia consentita dalle presenti norme, deve essere espressamente autorizzata dall'autorità forestale competente;
- f) l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale tiene comunque sempre conto della situazione di rischio o pericolo idrogeologico disciplinata dal presente Piano Stralcio.

3. L'autorità competente sottopone a particolari limiti di utilizzazione, individuati ai sensi degli articoli 17 e seguenti del R.D.L. n. 3267/1923, i boschi che, per la particolare ubicazione, svolgono evidenti funzioni di salvaguardia idrogeologica.

Titolo V - Attuazione e modifiche del Piano

ARTICOLO 41

Modalità e strumenti d'attuazione

1. I mezzi d'attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino Nord Occidentale della Campania sono:

- a) gli interventi identificati nella relazione illustrativa, nelle relazioni tecniche, nelle cartografie e negli altri elaborati di piano;
- b) i programmi triennali di intervento predisposti dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della legge quadro sulla difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni, con contenuti e graduazione delle priorità che la stessa Autorità desume dal quadro generale degli interventi, dalle linee guida per la redazione delle proposte d'intervento e dal quaderno delle opere tipo di cui all'allegato del piano stralcio denominato "quaderno delle opere tipo";
- c) gli accordi di programma per l'esecuzione dei programmi triennali di intervento, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 bis, della legge n. 183/1989 e dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000;
- d) il programma di interventi da predisporre a cura dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania ai sensi dell'articolo 142 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) allo scopo di partecipare alla ripartizione dell'apposito fondo per gli anni 2002 e 2003 destinato tra l'altro al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio;
- e) le attività dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania per la ricerca e l'acquisizione delle risorse disponibili all'interno di programmi comunitari, nazionali e regionali, anche nel quadro delle azioni di programmazione negoziata, intese istituzionali, accordi di programma allo scopo di promuovere o realizzare interventi per la tutela idrogeologica nel bacino;
- f) la promozione e l'adozione di provvedimenti amministrativi, anche non previsti dal Piano Stralcio, di competenza dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, della Regione

Campania, delle Province d'Avellino, Benevento, Caserta e Napoli, degli enti locali nonché d'amministrazioni diverse anche di livello statale, allo scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità del piano;

- g) l'impiego con soggetti pubblici e privati degli strumenti di tipo negoziale consensuale per il perseguimento degli obiettivi di tutela idrogeologica propri del Piano Stralcio (convenzioni, intese, atti e contratti di diritto privato);
- h) i piani d'adeguamento, di rilocalizzazione e d'intervento che la Regione Campania approva in applicazione dell'articolo 1, commi 5 e 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni.
- i) L'incentivazione dell'attivazione di corsi di informazione e/o formazione tecnica sulle specifiche problematiche attinenti il contenuto del Piano con la possibilità di emanare anche circolari di indirizzo tecnico, alle quali i professionisti operanti in materia possono attenersi

2. Il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico fornisce elementi propedeutici alla predisposizione dei programmi e dei piani regionali, provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza di cui alla legge n. 225/1992 ed all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 42

Vigilanza sull'attuazione del piano

1. L'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania:

- a) predispone il monitoraggio e valuta l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle azioni del piano;
- b) analizza le interazioni delle azioni programmate con il territorio interessato;
- c) elabora ed imposta le misure e le azioni correttive anche non comportanti varianti formali di piano.

Aggiornamento variazione e modifiche del piano

ARTICOLO 43

1. Il Piano Stralcio può essere integrato e sottoposto a varianti dall'Autorità di Bacino ed anche a seguito d'istanze di soggetti pubblici e privati, corredate da documentazione e rappresentazione cartografica idonea, con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione, in relazione a:

- a) studi specifici, corredati da indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio prodotti da pubbliche amministrazioni;
- b) nuovi eventi idrogeologici da cui sia modificato il quadro della pericolosità idrogeologica;
- c) nuove emergenze ambientali;
- d) significative modificazioni di tipo agrario-forestale sui versanti o incendi su grandi estensioni boschive;
- e) realizzazione da parte di un Ente locale di un intervento di mitigazione (regolarmente collaudato) nel rispetto delle norme vigenti e delle norme di Piano;
- f) acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico, o storiche, provenienti da studi o dai risultati delle attività di monitoraggio del piano;
- g) variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da azioni ed interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate.

2. Il Piano Stralcio ha valore a tempo indeterminato ed è comunque periodicamente aggiornato con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione alla decorrenza di due anni solari dall'adozione del Piano.

3. Le modifiche degli allegati tecnici del piano che hanno carattere di riferimento conoscitivo, o di metodologia scientifico-tecnica, e non aventi natura normativa, non costituiscono varianti del piano e sono approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania senza l'osservanza delle procedure di cui al comma 1.

ARTICOLO 44

Attività di monitoraggio e controllo

1. Per il monitoraggio ed il controllo delle situazioni di rischio e di pericolo, è prevista, presso l'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Cam-

pania, la costruzione del sistema informativo territoriale (SIT) integrato al corrispondente sistema eventualmente operante in campo nazionale, regionale e provinciale.

2. Il SIT è destinato all'acquisizione, in tempo reale, delle informazioni necessarie all'aggiornamento integrale della banca dati realizzata dalla stessa Autorità in forma di GIS e garantire in tal modo:

- a) il continuo adeguamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- b) la sua fruizione mediante lo scambio automatico di dati ed informazioni anche con i soggetti istituzionalmente deputati alla gestione operativa delle situazioni d'emergenza;

3. Per l'aggiornamento costante della cartografia e della banca dati e per favorire il flusso delle informazioni, l'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania:

- a) predispone nel proprio sito Web uno "sportello" dedicato all'acquisizione delle segnalazioni delle situazioni di rischio e/o di pericolo da parte delle amministrazioni, enti e soggetti pubblici e privati interessati a fornire dati e documentazioni ritenuti utili ai fini dell'aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- b) pianifica ed effettua programmi di studi, indagini, misurazioni e rilievi per caratterizzare i regimi delle portate dei corsi d'acqua, lo stato degli alvei, le condizioni di stabilità dei versanti e seguirne nel tempo l'evoluzione;
- c) pianifica e programma studi finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi strumentali di monitoraggio esistenti sul proprio territorio e destinati all'analisi statistica dei fattori predisponenti gli eventi critici;
- d) acquisisce informazioni da altri sistemi di rilevamento (anche di tipo satellitare) per aggiornare costantemente lo stato reale dell'uso del suolo e rapportarlo a quelle che sono le previsioni urbanistiche contestualmente vigenti.

ARTICOLO 45

Programmazione finanziaria

1. L'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, nell'ambito delle disponibilità di bilan-

cio e delle risorse rese disponibili dalle norme di riferimento, definisce:

- a) il piano finanziario per l'attuazione del Piano Stralcio;
- b) i fabbisogni per la realizzazione degli interventi

in sede di programmazione;

- c) le forme di diversificazione delle risorse utilizzabili mettendo anche in evidenza i tempi ed i costi d'investimento, i costi di gestione ed i potenziali benefici di ciascun intervento.



PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROSCALDICO

Disegno di PROGETTO

CONFERMATO DAL COMITATO DI BACINO

CONFERMATO DAL COMITATO DI BACINO

APPROVATO DAL COMITATO DI BACINO

Table with 4 columns: AREA, TIPOLOGIA, COORDINATE, and other technical details.

- Legend items: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M40, M41, M42, M43, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M52, M53, M54, M55, M56, M57, M58, M59, M60, M61, M62, M63, M64, M65, M66, M67, M68, M69, M70, M71, M72, M73, M74, M75, M76, M77, M78, M79, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M86, M87, M88, M89, M90, M91, M92, M93, M94, M95, M96, M97, M98, M99, M100.

Area in cui l'indice di rischio potrà essere considerato superiore al medio e in cui il rischio di inondazione è elevato.

- Legend items: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M40, M41, M42, M43, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M52, M53, M54, M55, M56, M57, M58, M59, M60, M61, M62, M63, M64, M65, M66, M67, M68, M69, M70, M71, M72, M73, M74, M75, M76, M77, M78, M79, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M86, M87, M88, M89, M90, M91, M92, M93, M94, M95, M96, M97, M98, M99, M100.



Scale and technical specifications: 1:50,000, Datum: Cassini, Projection: UTM.

